

REGIONE PUGLIA**PROVINCIA DI FOGGIA****COMUNI DI TROIA E FOGGIA**

Denominazione impianto:

MASSERIA DON MURIALAO

Ubicazione:

Comuni di Foggia (FG) e Troia (FG)
Località "Masseria Don Murialao"Fogli: **21-23 / 140-141**Particelle: **varie****PROGETTO DEFINITIVO**

per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da ubicare in agro dei comuni di Troia (FG) e Foggia (FG) in località "Masseria Don Murialao", potenza nominale pari a 36,491 MW in DC e potenza in immissione pari a 34,1 MW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Troia (FG) e Foggia (FG)

PROPONENTE

**CUBICO WIND S.R.L.**Via Alessandro Manzoni n.43 - 20121 Milano (MI)
Partita IVA: 10862830964
Indirizzo PEC: cubico.wind@legalmail.it**Codice Autorizzazione Unica B79VD21**

ELABORATO

Studio inquadramento urbanistico

Tav. n°

4RP_SIU

Scala

| Aggiornamenti | Numero | Data | Motivo | Eseguito | Verificato | Approvato |
|---------------|--------|---------------|--|----------|------------|-----------|
| | Rev 0 | Dicembre 2023 | Istanza VIA art.23 D.Lgs 152/06 – Istanza Autorizzazione Unica art.12 D.Lgs 387/03 | | | |
| | | | | | | |

PROGETTAZIONE

GRM GROUP S.R.L.
Via Caduti di Nassirya n. 179
70022 Altamura (BA)
P. IVA 07816120724
PEC: grmgroupsrl@pec.it
Tel.: 0804168931



IL TECNICO

Dott. Ing. DONATO FORGIONE
Via Raiale n. 110/Bis
65128 Pescara (PE)
Ordine degli Ingegneri di Pescara n. 1814
PEC: donato.forgione@ingpec.eu
Cell:346 1042487



Spazio riservato agli Enti

Sommario

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA | 3 |
| 2 | DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO | 3 |
| 3 | INQUADRAMENTO URBANISTICO..... | 4 |
| 3.1 | LO STRUMENTO URBANISTICO DI FOGGIA | 5 |
| 3.2 | LO STRUMENTO URBANISTICO DI TROIA..... | 9 |
| 4 | CONCLUSIONE | 23 |

1 PREMESSA

La seguente Relazione Specialistica ha lo scopo di fornire le informazioni utili all'autorizzazione di un impianto agrivoltaico da ubicare in agro dei comuni di Troia (FG) e Foggia (FG) in località "Masseria Don Murialao", potenza nominale pari a 36,491 MW in DC e potenza in immissione pari a 34,1 MW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni.

Di seguito sono descritte in maniera sintetica le opere impiantistiche utili alla realizzazione dell'impianto per l'immissione in rete meglio descritte nelle relazioni specialistiche contenute nel progetto.

La **CUBICO WIND S.R.L.** con sede in Milano (MI), Via Alessandro Manzoni 43, P.IVA 10862830964, nell'ambito dei suoi piani di sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, prevede la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in oggetto, il quale sarà collegato in antenna su una futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN da collegare mediante due nuovi elettrodotti a 150 kV della RTN al futuro ampliamento della SE di trasformazione a 380/150 kV denominata "Foggia", tramite cavo interrato MT a 30kV di lunghezza pari a 15,2 km, come da indicazioni di TERNA nella soluzione tecnica minima generale riportata nel preventivo di connessione (codice di rintracciabilità 201901423).

Si precisa che parte del cavo interno di connessione tra i lotti dell'impianto ricade nel comune di Troia, mentre il cavo esterno e la sottostazione elettrica di consegna ricadono nel comune di Foggia.

2 DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

Il generatore dell'impianto agrivoltaico sarà composto da 52.130 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 700 Wp per una potenza di picco complessiva di 36,491 MWp. I moduli saranno raggruppati in 2.005 stringhe formate da 26 moduli collegati in serie, il campo sarà suddiviso in 31 sottocampi di livello I, e i 186 quadri di parallelo di stringa relativi ai diversi sottocampi afferiscono a gruppi di stringhe in numerosità variabile tra 9 e 13.

Ciascuno dei 31 sottocampi è dotato di una Power Station con inverter centralizzato per la conversione CC/CA della corrente elettrica, un trasformatore BT/MT per l'innalzamento della tensione fino al valore di 30 kV e quadro MT.

La rete interna MT è composta da 2 cabine di smistamento, una per ciascun lotto, che raccorda tutte le Power Station ed ha il compito di convogliare l'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico nella Cabina di Raccolta Utente.

Infine, mediante un cavidotto interrato in MT, l'energia viene trasportata fino al punto di consegna dove viene immessa nella rete elettrica nazionale in accordo con la soluzione di connessione ricevuta da Terna.

Le aree scelte sono interamente contenute all'interno di proprietà private per cui la Società CUBICO WIND s.r.l., mediante la stipula di Preliminari di Compravendita regolarmente registrati con i proprietari delle aree interessate, ha acquisito la titolarità dell'area.

L'impianto agrivoltaico è ubicato a circa 8 km in direzione sud-ovest dal centro abitato di Foggia e circa 15 km in direzione est dal centro di Troia.

L'area interessata è facilmente accessibile percorrendo dal centro abitato di Foggia la SS 90 che conduce direttamente al Lotto 2 e alla strada comunale adiacente al fondo del Lotto 1.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun lotto le relative coordinate e particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni dei Comune di Troia e Foggia (FG).

| | Lotto 1 | Lotto 2 |
|---|--|--|
| Coordinate (EPSG 32633 – WGS 84/UTM zone 33N) | 41.4100895, 15.4879407 | 41.3860492, 15.4841646 |
| Dati catastali | Comune di Foggia Fogli 140 / 141 Particelle 758-759 / 43 | Comune di Troia Fogli 21 / 23 Particelle 1048-1049-281 / 6-124 |
| Superficie catastale contrattualizzata | Ha 24.58.01 | Ha 34.11.28 |

3 INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dall'impianto agrivoltaico, con annessa viabilità interna e relativi cavidotti di interconnessione ed esterni, interessa il territorio comunale di Troia e Foggia; di seguito, per completezza, verrà analizzato lo strumento urbanistico dei medesimi comuni interessati all'intervento progettuale.

3.1 LO STRUMENTO URBANISTICO DI FOGGIA

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Foggia è Piano Regolatore Generale – Testo coordinato con le prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.7914 dell'11 novembre 1997 e alla Delibera di Giunta Regionale n.1005 del 20 luglio 2001. Nel vigente P.R.G., l'impianto agrivoltaico, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, ricade in zona E, ossia "Zona Agricola".

ART. 16 - ZONA E – AGRICOLA; GENERALITA'

Il territorio agricolo comprende l'insieme delle aree produttive destinate all'attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo (capitale agrario).

In questo territorio ogni trasformazione degli edifici esistenti diversa dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni costruzione di nuovi edifici è riservata agli agricoltori a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9/5/1975 n. 153.22.

ART. 17 - ZONA E: NUOVE COSTRUZIONI; EDIFICI RURALI AD USO ABITATIVO

Per soddisfare le necessità della produzione agricola e ammessa la costruzione di nuove abitazioni in conformità dalle leggi regionali vigenti. La distanza minima dalle strade e dai confini deve essere di 10,00 mt.

Tale necessità deve risultare da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale con le caratteristiche evidenziate nel successivo art. 23.

Gli indici di riferimento sono i seguenti:

Indice fondiario massimo: 0,03 mc/mq.

Altezza massima: 9,00 mt.

Distanza minima dal confine: 10,00 mt.

Distanza minima dai cigli stradali: 10,00 mt. e comunque nel rispetto del nuovo Codice della Strada.

Lotto minimo: 10.000 mq.²³

Le nuove abitazioni dovranno mantenere le caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali proprie della masseria e andranno realizzate, ove possibile in prossimità di edifici esistenti.

Le nuove costruzioni, registrate e trascritte a cura del proprietario saranno riportate dagli uffici tecnici comunali in mappa. Risulteranno così asservite alla proprietà agricola e dovranno risultare all'interno dei piani di utilizzazione o di sviluppo.

ART. 18 – ZONA E: NUOVE COSTRUZIONI; ANNESSI AGRICOLI

È ammessa la costruzione di nuove stalle, fienili, serre, silos e magazzini, adiacenti o distaccati dai precedenti, nella misura stabilita dalle leggi regionali vigenti e con le seguenti prescrizioni: Indice fondiario massimo: 0,03 mc / mq

Altezza massima: 9,00 mt (i silos non hanno limiti di altezza)

Distanza minima dai confini: 10,00 mt

Distanza dai cigli stradali: 10,00 mt

Le stalle devono distare almeno 20,00 mt dagli edifici residenziali agricoli e 100,00 mt dalle zone residenziali esistenti o previste dal piano.

Tale necessità deve risultare da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale con le caratteristiche evidenziate nel successivo articolo 23.

Le nuove costruzioni, registrate trascritte a cura del proprietario saranno riportate dagli uffici tecnici comunali in mappa. Risulteranno così asservite alla proprietà agricola e dovranno risultare all'interno dei piani di utilizzazione o di sviluppo.

ART. 19 – ZONA E: NUOVE COSTRUZIONI; IMPIANTI PUBBLICI

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici quali reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi impianti tecnologici pubblici e/o di interesse pubblico.

ART. 20 – ZONA E: INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Gli edifici adibiti a residenza degli agricoltori esistenti alla data di adozione del piano, possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% della superficie utile; con l'esclusione di quelli evidenziati nell'art. 25, possono essere demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

È consentito per ogni singola proprietà, esistente alla data di adozione del piano, e per una sola volta, un aumento ulteriore di 120 mq. di superficie utile per l'edificazione residenziale, riadattando locali rustici o elementi di servizio esistenti (stalle, fienili, ecc.) anche attraverso la ristrutturazione edilizia.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a fini artigianali o commerciali.

È consentita la trasformazione a fini agrituristici del manufatto, in osservanza ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 22/5/1985, conservando la superficie utile e il volume esistente.

Gli edifici adibiti ad usi agricoli e produttivi legati all'agricoltura (stalle, fienili, magazzini, ecc.) possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% ovvero demoliti e ricostruiti nella misura esistente. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a fini artigianali o commerciali.

ART. 21 – INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' DESTINATE A FINI AGRICOLI

I manufatti in rovina o comunque non più utilizzabili ai fini agricoli potranno essere riutilizzati ai fini agrituristici.

All'interno dei corpi cascinali esistenti alla data di adozione del P.R.G. secondo medesime modalità d'intervento del comma precedente, e consentita la trasformazione in struttura agrituristica, utilizzando gli edifici esistenti.

Quanto innanzi in rispetto della vigente legislazione in materia.

Le relative concessioni saranno a titolo oneroso e nel progetto di sistemazione dovranno essere

individuare le aree di standards previste dalle leggi vigenti, o nell'impossibilità di questo, la loro monetizzazione. Quanto innanzi nel rispetto della vigente legislazione in materia

ART.22 – ZONA E: ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, ALLEVAMENTI – INTERVENTI PARTICOLARI

È consentita la realizzazione di strutture per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, collegati alla conduzione dei fondi dell'azienda.

Gli allevamenti di qualsiasi tipo dovranno essere ubicati a distanza di almeno 2 km dalle zone residenziali esistenti o previste dal P.R.G., tali da evitare la molestia e la nocività delle emissioni. È consentita anche la costituzione di allevamenti nazionali di animali (suini, bovini, ovini e simili). La loro realizzazione è subordinata alla predi-sposizione di impianti per la depurazione e il controllo da parte dell'ASL competente degli scarichi derivanti liquidi e solidi.

Gli allevamenti di qualsiasi tipo dovranno essere ubicati a distanza di almeno 2 Km. dalle zone residenziali esistenti o previste dal P.R.G., tali da evitare la molestia e la nocività delle emissioni.

La distanza minima degli alloggi di pertinenza dagli uffici per il ricovero e dai recinti per la stabulazione degli animali, dovrà essere di almeno 50,00 mt.

I materiali provenienti dagli espurghi (esclusi i materiali terrosi, ghiaiosi e putrescibili, per i quali, salvo questi ultimi casi previsti dalla legge, vige l'obbligo dell'interramento) e depositati sulle sponde dei canali, devono essere asportati e trasferiti alle pubbliche discariche a cura e spese dei frontisti o del Consorzio Irriguo interessato all'espurgo.

Le fertirrigazioni sono possibili solo previo trattamento preventivo delle acque in maniera da eliminare gli agenti patogeni che possono provocare inquinamento da batteri. In merito ai termini inquinanti massimi ammessi si rimanda alla disciplina relativa contenuta nei regolamenti d'igiene. Gli interventi sono subordinati al rispetto dei seguenti indici e parametri: Lotto minimo: 20.000 mq.

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,10 mc. /mq.

Altezza massima : 12,00 mt. salvo impianti agricoli

Distanza dai confini : minimo mt. 20,00

Distanza dalla strada : secondo il nuovo codice della strada

Superficie coperta : massimo 10% del lotto d'intervento.

ART. 23 – ZONA E: NUOVE COSTRUZIONI; MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le opere suddette, evidenziate negli articoli 17-22, sono realizzabili con concessione gratuita, e/o annessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionali,²⁸ e devono essere accompagnate da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale.

In tale piano dovrà risultare la necessità della nuova costruzione sulla base dei risultati colturali e sulla valutazione del patrimonio edilizio esistente sul fondo. Dovrà essere allegata una planimetria in scala

adeguata alle dimensioni del fondo da cui risultino le perimetrazioni poderali con le relative coltivazioni in atto, la localizzazione e la consistenza delle opere di infrastrutturazione agricola (come gli impianti di irrigazione), la localizzazione e la consistenza degli edifici esistenti e la localizzazione e la consistenza degli edifici da costruire.

ART. 24 – ZONA E: INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI DA SOTTOPORRE A TUTELA

Per gli edifici individuati da asterisco è prescritto il restauro in conformità con le norme vigenti per gli edifici analoghi della zona A.

Per gli agricoltori a titolo principale, gli interventi di trasformazione conservano, anche in questa zona, le esenzioni previste dalle leggi regionali vigenti.

Per le trasformazioni a fini non agricoli, la destinazione d'uso ammessa sarà quella agrituristica. Sono ammessi interventi di adeguamento funzionale ai fini agrituristici nell'ambito di intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso per i corpi edilizi accessori esistenti alla data di adozione del P.R.G. (stalle, fienili, ecc.).

Analogamente agli interventi di cui al precedente articolo, le relative concessioni saranno a titolo oneroso e nel progetto di sistemazione dovranno essere individuate le aree di standards previste dalle leggi vigenti, o nell'impossibilità di questo, la loro monetizzazione.

ART. 25: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI

Sono definite zone produttive esistenti tutti gli insediamenti produttivi (artigianali, industriali e commerciali) costituiti da interventi puntuali sul territorio, esistenti e legittimamente autorizzati alla data di adozione del P.R.G. al di fuori di aree interessate dagli standards e servizi ex D.M. 02/04/1968 n. 1444.

Per detti insediamenti, previa certificazione, da parte degli Organi ed Autorità competenti, della compatibilità degli insediamenti stessi con la tutela dell'ambiente e della salute e con l'inquinamento, è consentito l'ampliamento dell'attività produttiva esistente sino ad un massimo pari al 30% del volume esistente ed a condizione che le aree di pertinenza siano già di proprietà dei richiedenti alla data di adozione del P.R.G.

Detto intervento è consentito inoltre con il rispetto dei seguenti indici e parametri:

Hm = Altezza massima: 7,50 mt., salvo per particolari impianti tecnologici;

Dc = Distanza dai confini: 10 mt.;

Df = Distacco tra fabbricati: 10 mt.;

Parcheggi e verde: minimo 30% dell'area di aggiunta alla superficie per parcheggio obbligatorio pari a 1 mq per ogni 10 mc.

ART. 26 – ZONA E: COSTRUZIONI IN AREE TUTELATE

Si tratta di alcune aree poste ai margini dell'abitato principale il cui valore paesistico o la posizione

strategica rispetto alle aree periferiche, impone una conservazione più rigorosa della situazione esistente.

Valgono in esse le seguenti limitazioni:

- 1) Non è ammesso l'aumento ulteriore di 120 mq di superficie utile residenziale (art. 20).
- 2) Non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni secondo il precedente art. 24.
- 3) Non è ammessa la creazione di nuove stalle e edifici accessori oltre la misura del 15%.

ART. 27 - ZONA E: DI INTERESSE PER LA SALVAGUARDIA PAESISTICA, AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, MONUMENTALE

Si tratta di aree extra-urbane sottoposte al vincolo della legge 1497/1939 o comunque meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesaggistico e ambientale, per le quali valgono le indicazioni di cui al successivo art. 43.

ART. 28 – ZONA E: AREE BOScate

Nelle aree boscate (aree interesse da “vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta”) non è consentita edificazione; nelle radure o in tutte le zone “ospitanti comunità vegetali non evolvibili a macchia alta o a bosco d’alto fusto, che pur hanno grande rilevanza naturalistica e paesaggistica ”, l’edificazione può avvenire - nel rispetto delle previsioni urbanistiche di cui ai precedenti articoli – previo nulla osta dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

3.2 LO STRUMENTO URBANISTICO DI TROIA

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Troia, è un Piano Urbanistico Generale (Legge regionale 20/2001), approvato dalla regione Puglia – settore urbanistica – Bari – il 27 aprile 2005 prot. n. 3067. Nel comune di Troia ricadono precisamente un lotto d’impianto e il cavidotto di collegamento tra i due lotti. Il lotto e il cavidotto, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, ricadono in zona agricola E. Di seguito si riportano le N.T.A. con aggiornamento ai sensi della Delibera di c.c. del 23/12/2003 in zone Agricole.

ZONE “E” – AREE PRODUTTIVE, AGRICOLE E FORESTALI

Generalità.

La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

Tutta la zona omogenea "E" è soggetta all’applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale

Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.

La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E5/F, ovvero:

- Sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
- Sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
- Sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica
- Sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato.

Norme Generali.

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari.
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso).

Nuove costruzioni: norme generali

Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.

È consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i venti anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.

Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.

Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:

Rc: max 1/1 O tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.

Dc: minimo= m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"

Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.

Sono escluse nuove edificazione sul confine dei lotti ad eccezione nel caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo

Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.

È consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:

I.f.: 0,03 mc/mq.

Numeri piani: max 2 fuori terra

H: max m.7,50.

Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro

dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona.

Nuove costruzioni: annessi agricoli

Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).

E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:

f.: 0,07 mc/mq.

H: max 7,50 m.

L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con un indice edificabile massimo pari a 0,10 mc/mq.

Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di $\frac{1}{2}$ del volume effettivo.

Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire

Il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciato esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

- a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
- b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
- c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.

L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10,000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo maggiore dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentita effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

Nuove costruzioni: impianti pubblici

Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzate in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.

Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.

Per eventuali costruzioni fuori terra con cubature superiori a 300 mc. È richiesta la procedura della deroga.

Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.

Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti, necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

Nuove costruzioni: serre

La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con

strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura e umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di involucro realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

- serre con copertura solo stagionale;
- serre con copertura permanente.

È consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

Distanza dai confini: 5,00 m.

Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.

Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto. Superficie minima lotto: 5.000 mq.

Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

Distanza dai confini: 5,00 m.

Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.

Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto Superficie minima del lotto: 10.000 mq.

Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

Interventi su costruzioni esistenti

Norme generali:

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

Costruzioni con destinazione agricola

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

Costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia e, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.
2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.
3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra - ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre - o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.
4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.
5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.
6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.
7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti

vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quali pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. È consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

Costruzioni in aree speciali.

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.

3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione ideologica dell'area.

Cave o miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli

Organi competenti.

Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica,

1. È vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Soprintendenza.
2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

Aree boscate.

Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, E2/S ed E3/Z l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:
 - a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
 - b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
 - c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
 - d) produzione di alimenti, bevande e vini;
 - e) deposito e magazzinaggio;
 - f) lavorazione olivicola.
2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.
3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con μ n massimo di 1.000 mq.

Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

Altezza massima: 7,50 m.

Distanza minima dai confini: 10,00 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. È consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

- a) allevamento zootecnico intensivo;
- b) allevamento di animali di razza;
- c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) attività florovivaistiche;
- e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
- f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

Attività speciali.

È consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n.19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi

rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. È vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali simili.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarità dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili.

Standards.

1. Il D.I. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:
 - Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
 - Aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.
2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone Agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.
- 3.

Parco Agricolo Forestale.

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

Descrizione delle sottozone:

x.a.) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.b) sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale e agrobiologica

1. La sottozona "E2/S" comprende le aree produttive agricole e forestali sperimentali ed agrobiologiche, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali a produzione obbligata ("E2/Sa") ed alla florovivaistica ("E2/Sb"), nonché a centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
2. Per gli interventi di natura agrobiologica saranno concesse deroghe agli eventuali richiedenti in considerazione di un settore in continua evoluzione che, quindi, necessita di "norme aperte" in grado di soddisfare le richieste. Saranno inoltre favorite tutte le iniziative tendenti alla costituzione di un distretto produttivo per lo sviluppo e la valorizzazione di questo settore.
3. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.c) sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica

1. La sottozona "E3/Z" comprende le aree produttive agricole e forestali, in cui è possibile impiantare allevamenti di tipo intensivo.
2. La realizzazione di allevamenti intensivi è comunque subordinata alla predisposizione di idonei impianti per la depurazione, alla adozione di particolari tecniche di smaltimento dei rifiuti ed al controllo da parte della USL competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi, con l'eventuale riciclaggio delle acque utilizzate qualora richiesto dall' Ufficio Sanitario.
3. La realizzazione dell'impianto deve rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
 - ⇒ per allevamenti di bovini ed equini: 50.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha;
 - ⇒ per allevamenti di capi minori (ovini, caprini, ecc.): 20.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha.

Distanze delle vasche di accumulo, dei recinti di stabulazione, degli impianti zootecnici e relativi annessi:

- da abitazioni di proprietà o ai servizi dell'azienda: 50,0 m.;
- da confini di proprietà, da strade vicinali e comunali esistenti e/o previste : 20,0 m.;
- da abitazioni isolate e da edifici a servizio di altra azienda: 200,0 m.;
- da centri e nuclei abitati esistenti all'interno della zona agricola anche se non classificati come tali dallo strumento urbanistico generate (misurati dall'abitazione più vicina all'insediamento zootecnico): 400,0 m.;
- da strade statali e provinciali esistenti e/o previste. 100,0 m.;
- da fonti di captazione di acqua potabile ad uso privato: 50,0 m. a valle;
- da fonti di captazione di acqua potabile ad uso pubblico: 300,0 m. a valle.

x.e) sottozona "E5/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modificano gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e

di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone ES/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo.

Qualsiasi intervento nelle sottozone "ES/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

4 CONCLUSIONE

L'analisi dello strumento urbanistico interessato dall'intervento progettuale non evidenzia una diretta incompatibilità tra l'intervento e le previsioni dei piani in vigore.

Tutte le aree occupate dall'impianto agrivoltaico, ricadono in Zona Agricola ai sensi degli strumenti urbanistici dei Comuni di Foggia e Troia.

Il PRG dei Comuni non definisce una specifica normativa per tale tipologia di impianto. Ciò si riscontra in numerosi PRG redatti negli anni ottanta e novanta. Una maggiore sensibilità sotto questo profilo comincia ad essere presente nei nuovi PUG, sebbene in misura molto limitata. Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio.

Si richiama infine la normativa nazionale, che sancisce la compatibilità degli impianti fotovoltaici con le aree a destinazione agricola, con il D.Lgs. 387/03, che all'art. 12 comma 7 afferma che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".